



WWF Italia
Sede Nazionale
Via Po, 25/c
00198 Roma

Tel: 06844971
Fax: 0684497365
ufficiolegale@wwf.it
sito: www.wwf.it

Roma, 11 dicembre 2020
Prot. DG 277/2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
e, p.c.

Al Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
gab@postacert.sanita.it

Al Ministro dell'Interno
Dott.ssa Luciana Lamorgese
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Gen. Sergio Costa
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Oggetto: Esposto con richiesta di impugnazione relativo a Ordinanza n. 117 del 5 dicembre 2020 del Presidente della Regione Toscana ed a Ordinanza n. 94 del 7 dicembre 2020 del Presidente ff della Regione Calabria – Ipotesi di violazione del DPCM 3 dicembre 2020

Ecc.mo Presidente,
con la presente la scrivente, in qualità di legale rappresentante p.t. dell'associazione WWF Italia ONLUS, anche in nome e per conto delle associazioni ENPA, LAV e LIPU BirdLife Italia, in persona dei rispettivi l.r.p.t., intende porre all'attenzione Sua e del Consiglio dei Ministri quanto disposto dalle recenti Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 117 del 5 dicembre 2020 e del Presidente ff della Regione Calabria che presentano, ad avviso degli scriventi, elementi di evidente contrasto con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.

Il suddetto DPCM, infatti, per le zone ad elevata gravità ed alto rischio per la pandemia da Covid-19 (scenario tipo 3), quale attualmente la Regione Toscana e la Regione Calabria sono qualificate, prevede, fra l'altro che *“è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze*



for a living planet®

lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Nello stesso DPCM è previsto, altresì, che in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia del Ministero della Salute, possa essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esonero dall’applicazione delle misure di cui al comma 4, esenzione che deve essere autorizzata da specifica Ordinanza del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata.

Con le ordinanze in oggetto, il Presidente della Regione Toscana e il Presidente ff della Regione Calabria hanno tuttavia, in modo del tutto autonomo e a nostro avviso arbitrario, sancito che per alcune attività, che a tutta evidenza non possono farsi rientrare nella fattispecie di attività lavorative, studio, salute o situazioni di necessità, si possa derogare ai divieti introdotti dal DPCM, permettendo, in particolare, a tutti i cacciatori della Toscana, di effettuare la loro attività di caccia non solo nel Comune di residenza, bensì in tutto l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) in cui sono iscritti, corrispondente da un terzo all’intero territorio della Provincia (in Toscana gli ATC sono da uno a tre per Provincia) ed ai cacciatori della Calabria, di effettuare la caccia anche nell’ATC di residenza venatoria e nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione.

Vi è di più: mentre nella ordinanza del Presidente ff della Regione Calabria n. 94 del 7 dicembre 2020, viene chiaramente disposto che l’attività venatoria “potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento”, in una successiva nota, dell’8 dicembre 2020, a firma del Presidente ff, viene addirittura specificato che *“le disposizioni relative all’attività venatoria nei distretti di iscrizione, ovvero nelle aree assegnate alle squadre in braccata per il prelievo degli ungulati potrà essere esercitata anche non singolarmente e comunque nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento”.*

Si rimarca, a questo proposito, che **l’attività di caccia non è e non può essere assimilabile ad attività professionale, bensì ad attività ludico-ricreativa ed è assolutamente diversa, per scopo e funzioni, alle attività pubbliche di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 19 della l. n. 157/92, in particolare degli ungulati.** Lo stesso dicasi della pesca dilettantistica, per cui si prevede la possibilità per i pescatori di spostarsi nell’ambito dell’intera Provincia di residenza.

E’ evidente come tali disposizioni, se non determinate da una concertata decisione fra Ministero della Salute e Regione di competenza e non sancite da ordinanza del Ministro della Salute, come espressamente previsto dal DPCM, risultano palesemente in contrasto con il DPCM stesso e si pongono in violazione del principio secondo il quale le regioni non possono derogare *in peius* alle disposizioni nazionali poste a tutela della salute pubblica.

Parimenti non si può ritenere in alcun modo valida e tantomeno sufficiente la motivazione addotta dalle suddette regioni a supporto delle ordinanze in oggetto che ritiene il consentire una maggiore libertà per i cacciatori (ovvero null’altro che privati cittadini che esercitano un’attività privatistica)



for a living planet®

uno *“stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico-venatorio, per limitare i danni alle colture, nonché il potenziale pericolo per la pubblica incolumità”*.

Orbene, il supposto *“stato di necessità”*, se davvero fosse tale, dovrebbe essere comprovato da dati oggettivi che possano dimostrare, da un lato, la sussistenza, di un rischio imminente per le colture e la pubblica incolumità determinato dalla fauna selvatica, dall'altro la effettiva idoneità dell'attività venatoria a porre rimedio a tale asserita emergenza. Nel caso di specie, tuttavia, tali supporti motivazionali non vengono riportati né citati.

Un ulteriore e dirimente elemento che consente di ritenere assolutamente immotivate Le ordinanze in oggetto, è costituito dal fatto che **le stesse permettono il movimento oltre i limiti spaziali indicati nel DPCM e senza prevedere specifiche misure di controllo, di tutti i cacciatori, su tutto il territorio regionale e in tutte le forme di caccia previste dal calendario venatorio, compresa, per esempio, la caccia agli uccelli migratori, e comunque in genere agli uccelli acquatici e ai piccoli uccelli resi “cacciabili” secondo i rispettivi calendari venatori che a tutta evidenza non determinano pericoli né per l'equilibrio faunistico, né per le colture e tantomeno per la pubblica incolumità.**

Se davvero, quindi, le Regioni avessero inteso realmente affrontare tale problematica di supposta *“necessità”*, avrebbero dovuto eventualmente limitare le disposizioni alle attività di controllo della fauna selvatica previsto e disciplinato dall'art. 19 della l. n. 157/1992.

E' evidente come tali disposizioni si pongano in **palese violazione, nella forma e nei contenuti, delle disposizioni del DPCM che, lo si rammenta, è stato emanato sulla base della dichiarazione di uno stato di Emergenza Nazionale al fine di tutelare il primario interesse della salute pubblica. Consentire lo spostamento indebito fuori dal proprio Comune di decine di migliaia di cittadini, senza una reale motivazione, per esercitare un'attività ludica appare una chiara violazione tanto del diritto alla salute quanto nel principio fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale.**

Si rileva, infine, che per quanto a nostra conoscenza, anche altre regioni stanno per adottare analoghi provvedimenti.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, la sottoscritta, n.q. di cui sopra

chiede

che il Consiglio dei Ministri voglia attivarsi con urgenza al fine di impugnare, far dichiarare illegittime e conseguentemente annullare, nei punti di cui sopra, l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 117 del 5 dicembre 2020 e l'Ordinanza del Presidente ff della Regione Calabria n. 94 del 7 dicembre 2020 nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Cordiali saluti.

Donatella Bianchi
Presidente WWF Italia ONLUS



WWF

for a living planet